

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

20° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2002

---

**Presidenza del presidente GRILLO**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge  
9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi  
per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 6 e <i>passim</i>
CAMBURSANO (Mar-DL-U) . . . . .	3, 4, 6
DONATI (Verdi-U) . . . . .	5, 6, 7 e <i>passim</i>
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti . . . . .	4, 5, 7 e <i>passim</i>
MENARDI (AN) . . . . .	6
SCARABOSIO (FI), relatore . . . . .	3, 4, 5 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	10

---

**N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.**

*L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 8,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n.285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1406.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre scorso.

Avverto che è giunto, sia sul testo che sugli emendamenti, il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ma che non è ancora stato espresso quello della 5<sup>a</sup> Commissione permanente né sul testo né sugli emendamenti. Invito pertanto i senatori a continuare nell'illustrazione degli emendamenti.

Ricordo che nella passata seduta sono stati illustrati tutti gli emendamenti fino all'articolo 3 del provvedimento.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, visto che i compiti dell'Agenzia sono tanti, con l'emendamento 4.1 prevediamo le figure di due vice direttori generali, che coadiuveranno il direttore generale e faranno parte del comitato direttivo.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SCARABOSIO, *relatore*. Ritengo che nell'emendamento 5.1 ci sia un errore, di conseguenza accolgo con favore il subemendamento 5.1/1, al fine di sostituire la parola: «nove» con l'altra: «otto».

L'emendamento 5.3 prevede che il comitato direttivo deliberi a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità, prevalga il voto del direttore generale. L'emendamento 5.4 si illustra da sé.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 6, passiamo all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 7.1 proponiamo di allargare la facoltà di scegliere i vice direttori generali.

Dell'emendamento 7.2 bisogna parlare. Ritengo che sulle nomine il Governo non debba essere troppo vincolato, quindi propongo di sostituire le parole: «previa intesa con», con l'altra: «sentito».

Con l'emendamento 7.3 propongo di ampliare la fascia nella quale scegliere i componenti del comitato, con la dizione: «di preparazione in materia economica-giuridica e/o».

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, nonché degli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, come già accennato in maniera informale al Governo, è stato richiesto dai Gruppi di minoranza del comune di Torino, della provincia di Torino e della regione Piemonte di inserire un loro rappresentante nell'ambito del comitato di alta sorveglianza e garanzia, così da avere un diretto controllo sull'attività dei giochi olimpici.

Ad ogni modo, fermo restando l'ampliamento a otto componenti, l'emendamento 8.1 potrebbe essere modificato come segue: «Al comma 1, lettera *a*), sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "otto" e dopo le parole: "e delle finanze" aggiungere le seguenti: "e tre designati dalla Presidenza del Consiglio, sentiti i gruppi di minoranza del comune di Torino, della provincia di Torino e della regione Piemonte"».

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il Governo è favorevole all'ampliamento di tre componenti, ma non alla previsione di «sentire» i gruppi di minoranza. Si potrebbe accogliere l'emendamento 8.1/1 del senatore Cambursano.

SCARABOSIO, *relatore*. Riformulo l'emendamento 8.1 come segue: «Al comma 1, lettera *a*), sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "otto" e dopo le parole: "e delle finanze" aggiungere le seguenti: "e tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri"». Desidero tuttavia che resti agli atti che in tal modo si intende recepire la proposta del senatore Cambursano.

Con riferimento all'emendamento 8.3, desidero evidenziare che da parte degli organismi interessati vi è una richiesta unanime di abrogare la disposizione di cui alla lettera *e*), comma 2, articolo 7 della legge

n. 285 del 2000, e che concerne la pubblicità degli esiti degli accertamenti effettuati. Sembra infatti che tale disposizione risulti fastidiosa.

DONATI (*Verdi-U*). Per chi dovrebbe essere fastidiosa la pubblicazione degli accertamenti relativi ad un'attività di monitoraggio e controllo?

SCARABOSIO, *relatore*. Ho solo riportato le istanze che emergono dalla base, sulle quali ritengo si possa riflettere: sono tutti concordi nel ritenere questa disposizione assolutamente inutile.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Se mi è consentito intervenire, poiché conosco quale sia il reale problema tecnico, vorrei precisare quanto segue. La lettera *e*) dell'articolo 7 della legge n. 285 del 2000 recita: «rende pubblici»; tale dizione non è chiara; il nodo è trovare un sistema che consenta l'accesso del pubblico a tali atti, altrimenti gli organismi interessati non sanno come dare ad essi pubblicità dal momento che si tratta di atti voluminosi.

DONATI (*Verdi-U*). Se è così difficile, suggeriamogli noi di aprire un sito *Internet*! Peraltro, credo che ne esista già uno. Se poi nessuno va a consultarlo, è un altro problema.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il problema è stato sollevato dal comune, dalla provincia e della Regione che sono enti amministrati da realtà politiche diverse; sono tutti d'accordo perché in realtà non sanno come rendere pubblici questi atti, se attraverso la pubblicazione su organi di stampa ed eventualmente su quali; se mediante pubblicazione di tutti o parte dei dati.

SCARABOSIO, *relatore*. Tra l'altro, questa operazione ha dei costi.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Per cui hanno richiesto l'abrogazione della disposizione.

SCARABOSIO, *relatore*. Formulo nuovamente l'emendamento 8.3 nel seguente modo: «Al comma 1, inserire la seguente lettera: "b-bis. Al comma 2, lettera *e*), dopo le parole 'rende pubblici' aggiungere le seguenti: "in via telematica"».

Signor Presidente, con l'emendamento 8.0.1 proponiamo di aumentare, da quaranta a cinquantadue, il numero delle persone assumibili dall'Agenzia, pur precisando: «di cui non oltre dieci aventi mansioni direttive». Visto che le persone che ricoprono queste mansioni sono attualmente quattordici, l'emendamento presentato dal senatore Guasti, l'8.01/1, che vede il mio favore, prevede che rimangano comunque in servizio i soggetti precedentemente assunti.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.0.2.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione dell'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 9.6 si richiede una deroga alle norme regionali per consentire la realizzazione della pista di bob e del relativo edificio di servizio. Le norme regionali prevedono infatti che le due strutture siano distanti tra loro almeno cinquanta metri, ma ciò non è possibile e ci sono problemi per la loro realizzazione.

DONATI (*Verdi-U*). Senatore Cambursano, sarebbe più opportuno riferire la deroga ad un caso specifico, piuttosto che alla generalità dei casi. Tuttavia, non dobbiamo dimenticarci che qualcuno dovrebbe poi certificare che sul piano della sicurezza tutto sia a posto. Per quanto mi riguarda, alle ragioni di sicurezza non si può derogare.

MENARDI (*AN*). Signor Presidente, tutta la legislazione urbanistica di competenza oggi delle regioni ammette delle deroghe.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, se la regione può derogare nel caso specifico, non ci sono problemi.

DONATI (*Verdi-U*). Ovviamente la deroga potrà essere concessa sulla base di pareri tecnici certificati, perché credo che non ci sia nessuno disposto ad assumersi la responsabilità di costruire una pista da bob in deroga.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Ritiro gli emendamenti 10.1 e 10.5.

DONATI (*Verdi-U*). Desidero illustrare l'emendamento 10.2 che è equivalente all'emendamento 10.4/1 avendone lo stesso scopo, ossia quello di escludere la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF) dai soggetti che possono accedere ai mutui.

Ho già avuto modo di spiegare che la SITAF è una società che ha avuto molte risorse pubbliche e che quindi, a mio avviso, non deve beneficiare di ulteriori agevolazioni quali i mutui. Si tratta infatti di una società che, solo tra i Mondiali e le Colombiane, ha ricevuto 1.000 miliardi *cash* tra il 1990 e il 1992; tale società ha aperto la sua autostrada su cui fa pa-

gare regolare pedaggio ed è un tratto autostradale piuttosto trafficato, vista anche la vicenda del Traforo del Monte Bianco. Non si capisce quindi perché si debbano sovvenzionare i mutui di una società che non è gravemente indebitata e non ha problemi. A parte il concetto di opera connessa, sul quale siamo già intervenuti in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, trovo che non sia corretto estendere anche alla SITAF l'opportunità di accedere ai mutui. Propongo quindi la soppressione di tale previsione. Ciò vale sia per l'emendamento 10.2 che è riferito alla norma, che per il 10.4/1 che è riferito all'emendamento 10.4 del relatore.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Vorrei solo ricordare che la SITAF è una società con capitale di maggioranza pubblico.

SCARABOSIO, *relatore*. Inoltre, opera direttamente sul territorio ed è sicuramente una delle società che lavorano di più.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. È partecipata dall'ANAS, dal comune e dalla provincia!

DONATI (*Verdi-U*). Non discuto su questo ma sul fatto che è una società che ha avuto – altro che *project financing*! – migliaia di miliardi, fa pagare le tariffe sul suo tratto autostradale e adesso le diamo anche la facoltà di contrarre mutui!

SCARABOSIO, *relatore*. L'emendamento 10.3 si intende illustrato.

Avevo già sottolineato l'importanza di riflettere sull'emendamento 10.4, perché vi è il pericolo di aumentare le spese e volevo pertanto sentire il parere del Governo; peraltro, occorre effettuare una verifica con il Ministero del tesoro. Lo lascerei quindi alla valutazione del Governo.

Analogamente, vorrei verificare l'emendamento 10.6, che riguarda l'accantonamento dei lavori non fatti, perché le economie che risultano dai residui potrebbero andare all'Agenzia, che è un ente pubblico controllato, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo potrebbe essere rivisto a seguito di una verifica con il Governo.

DONATI (*Verdi-U*). Volevo aggiungere soltanto un piccolo chiarimento. Non sono favorevole all'emendamento 10.6 perché se dal quadro economico, realizzate le opere e quant'altro necessario, emergono dei residui, non concordo nel decidere di tenerli per altri interventi. Infatti, in tempi in cui con i residui passivi spartiamo tutto, in questo caso si prevede invece che dopo aver realizzato 2.000 miliardi di opere, il Comitato organizzatore destini anche gli eventuali 200 miliardi di residui!

SCARABOSIO, *relatore*. Ma sono enti locali!

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Ci sono le opere connesse!

DONATI (*Verdi-U*). Sì, ma sul concetto di opera connessa abbiamo già svolto una discussione, che peraltro immagino sarà ripresa in sede di votazioni. A mio avviso, più si allargano, più... (*commenti del relatore senatore Scarabosio*) Si allargano, perché si «allargano» i soldi ed infatti anche i residui dovevano essere destinati a questo!

L'emendamento 10.6/1 aggiunge, dopo le parole: «dei quadri economici», le parole: «includendo anche le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta», in modo che sia chiaro che il calcolo delle spese è fatto sull'affidamento, cioè sul ribasso ottenuto (che mediamente sarà del 15 per cento) e non sul prezzo sul quale è espletata la gara, che ovviamente è sempre più alto.

SCARABOSIO, *relatore*. L'emendamento 10.6 prevede che le economie eventualmente risultanti siano destinate dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici per eventuali maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di altre opere previste dai piani degli interventi, per la realizzazione di opere di valorizzazione ambientale, opere connesse incluse nella programmazione e opere di completamento e miglioramento funzionale o alla costituzione di fondi da destinare alla sostenibilità *post* evento degli impianti sportivi realizzati.

Avrei preferito – e mi rivolgo al Ministro – trovare una formulazione perché tutto ciò venisse controllato dall'Agenzia, perché essa è un organo pubblico. Anche se è prevista un'intesa con il Comitato di regia, che è pure un organo pubblico, la decisione è attribuita al Comitato organizzatore che è, in parte, anche privatistico.

DONATI (*Verdi-U*). Però in tempi in cui si taglia tutto e non si hanno i soldi per realizzare le opere strategiche, si prevede che, dopo che è stato realizzato tutto quello che è stato previsto, se vi sono delle economie restino comunque a disposizione di questi enti per fare qualcos'altro!

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. La Regione, d'intesa con il comune e la provincia, ha presentato un elenco di opere connesse, di cui una parte è stata finanziata e un'altra parte, che non lo è stata, è confluita nel secondo elenco che il Governo si è riservato di finanziare. L'emendamento in esame prevede che, se avanzano dei soldi, essi siano destinati al cosiddetto secondo elenco; altrimenti, dovremmo prevedere l'operazione di restituzione dei residui e poi il Governo dovrebbe reinserirli nella nuova finanziaria per finanziare le opere non finanziate.



DONATI (*Verdi-U*). Sì, però, dato che cambia anche il concetto di opera connessa di cui all'articolo 1, cambia anche l'elenco delle opere connesse che si possono realizzare!

PRESIDENTE. Data l'ora e considerata la rilevanza degli argomenti da discutere in Aula, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 9,30.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1406

**Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»****Art. 4.***(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 4 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia».

**EMENDAMENTI****4.1**

IL RELATORE

*Prima del comma 1, inserire il seguente:*

«0.1) All'articolo 4, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) i vicedirettori generali"».

---

**4.2**

CAMBURSANO

*Prima del comma 1, inserire il seguente:*

«0.1) All'articolo 4, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) i vicedirettori generali"».

---

**Art. 5.**

*(Modifiche all'articolo 5 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, nonché da nove membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, e otto nominati con il medesimo decreto, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti».

**5.1/1**

GRILLO, MENARDI

*L'ultima parola: «nove» è sostituita con la parola: «otto».*

---

**5.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «a norma dell'articolo 6,» aggiungere il seguente periodo: «dai due vicedirettori generali nominati a norma dell'articolo 6-bis» e sostituire la parola: «sette» con la seguente: «nove».*

---

**5.2**

CAMBURSANO

*Al comma 1, al capoverso 2 sostituire le parole: «, nonché da nove membri,» con le seguenti: «, dai due vicedirettori generali nominati a norma dell'articolo 6-bis, nonché da otto membri», e aggiungere in fine*

*il seguente periodo: «Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore generale».*

---

### 5.3

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore generale.»*

---

### 5.4

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere il seguente comma:*

*«2. All'articolo 5, comma 3, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la parola "cinque" viene sostituita dalla parola "sette"».*

---

### 5.5

CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sostituire la parole "cinque" con la parola "sette"».*

---

## Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge n. 285 del 2000)*

All'articolo 6, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole: «nei limiti stabiliti negli atti organizzativi» sono inserite le seguenti : «, a due vicedirettori generali».

---

**Art. 7.**

*(Vicedirettori generali dell'Agenzia)*

*1. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

«Art. 6-bis. – *(Vicedirettori generali)*. – *1.* I due vicedirettori generali, di cui all'articolo 6, comma 2, scelti anche nell'ambito del comitato direttivo, sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione tecnica.

*2.* Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 6, comma 4».

---

**7.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, articolo 6-bis richiamato, sopprimere il seguente periodo: «scelti anche nell'ambito del comitato direttivo».*

---

**7.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, articolo 6-bis richiamato, sostituire le parole: «previa intesa con» con la seguente: «sentito».*

---

**7.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, articolo 6-bis richiamato dopo le parole: «Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso» aggiungere il seguente periodo: «di preparazione in materia economica-giuridica e/o».*

---

**7.4**

CAMBURSANO

*Al comma 1, articolo 6-bis richiamato, sostituire la parola: «tecnica» con la seguente: «tecnica-amministrativa».*

---

**Art. 8.**

*(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque» e dopo le parole: «Giochi olimpici» sono inserite le seguenti: «, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) al comma 2, lettera b), secondo periodo, le parole: «Tutte le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese stabilite in Italia» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le imprese stabilite in paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana».

**8.1/1**

CAMBURSANO

*Al comma 1 lettera a), ivi modificata, sopprimere le seguenti parole: «e dopo le parole: "e delle finanze" aggiungere le seguenti: "e tre designati dai gruppi di minoranza del Comune di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte"».*

---

**8.1/2**

GRILLO, MENARDI

*Alla seconda riga, dopo le parole: «e tre designati» sostituire l'intero periodo con il seguente: «dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le Commissioni competenti in materia costituite presso gli enti territoriali interessati possono trasmettere documentazione al Comitato di Alta sorveglianza».*

---

**8.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «otto» e dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e tre designati "dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri"».*

---

**8.1 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «otto» e dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e tre designati» dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

---

**8.2**DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera: «b-bis. Al comma 2 lettera b), primo periodo, dopo le parole "esecuzione degli appalti," aggiungere le seguenti: "dei subappalti"».*

---

**8.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, inserire, infine, la seguente lettera: «b-bis. Al comma 2, la lettera e) è abrogata».*

---

**8.3 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, inserire la seguente lettera: «b-bis. Al comma 2, lettera e, dopo le parole "rendere pubblici" aggiungere le seguenti: "in via telematica"».*

---

**8.01/1**

GUAISTI

*Al comma 2 dell'articolo 8-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rimangono comunque in servizio i soggetti precedentemente assunti».*

---

**8.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 8-bis.**

*(Modifiche all'articolo 8 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole «si avvale» sono inserite le parole «nei limiti delle risorse finanziarie assegnate»;

2. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la parola «quaranta» è sostituita dalla parola «cinquantadue», e dopo la parola «unità» è aggiunto il seguente periodo: «di cui non oltre dieci aventi mansioni direttive».

---

**8.0.2**

CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Modifiche all'articolo 8 della legge 9 ottobre 2000, n. 285)*

All'articolo 8, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole: "L'agenziarsi avvale" inserire le seguenti: ", nei limiti delle risorse finanziarie assegnate", e sostituire la parola "quaranta" con la seguente "cinquantadue"».

---



**Art. 9.**

*(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 9, comma 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonchè relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico».

---

**9.1**

CAMBURSANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «la conferenza dei servizi procede all'approvazione dei progetti e vi provvede anche» con le seguenti: «Con le stesse modalità si procede» e sostituire le parole: «o integrazioni» con le seguenti: «anche integrative».*

---

**9.2**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e vi provvede anche» fino alla fine del periodo.*

---

**9.3**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. All'articolo 9 comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole: "ai commi 7" sopprimere le seguenti: ", 8"».*

---

**9.4**

CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 9, comma 1 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, sostituire le parole "La Giunta della Regione Piemonte" con le seguenti: "Ove necessario per esigenze di semplificazione delle procedure, la Giunta della Regione Piemonte, o il soggetto da essa delegato,"»*

---

**9.5/1**

GRILLO, MENARDI

*Aggiungere dopo le parole: «iter procedurale» il seguente periodo: «10. I progetti definitivi su cui si è pronunciata la conferenza dei servizi sono trasmessi alla stazione appaltante per l'approvazione di cui all'articolo 1 comma 3 della presente legge».*

---

**9.5**

CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 9 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. La pubblicità, attraverso appositi strumenti informatici dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, degli atti integrativi e/o sostitutivi formalmente presentati durante le fasi in cui si sviluppa la conferenza di servizi o la procedura di valutazione di impatto ambientale assolve alla pubblicità e alla trasparenza dell'iter procedurale"».*

---

**9.6**

CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Dopo il comma 4, dell'articolo 9 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, inserire il seguente: "4-bis. In riferimento alle variazioni urbanistiche di cui al precedente comma, per le sole opere di cui all'articolo 1 della presente legge, individuate in ambiti montani, per favorire l'integrazione spaziale e funzionale, è consentita, in deroga alle normative urbanistiche vigenti, la realizzazione degli interventi edilizi e dei tracciati relativi a dette opere anche nella fasce di rispetto degli impianti di risalita, dei sistemi delle piste sciistiche e degli impianti per gli sport invernali in genere, purché siano garantiti i requi-*

siti e le distanze di sicurezza previste dalle normative tecniche specifiche."».

---

**Art. 10.**

*(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Giochi olimpici» sono aggiunte le seguenti: «e delle opere connesse» e dopo le parole: «l'Ente nazionale per le strade (ANAS)» sono aggiunte le seguenti: «e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la Provincia di Torino, il comune di Torino e la Satti Spa,»;

*b)* al comma 2, secondo periodo, le parole: «3,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

---

**10.1**

CAMBURSANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**10.2**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché».*

---

**10.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e delle opere connesse» e la frase: «nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'ar-*

articolo 1, comma 1, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e la Satti Spa».

---

#### 10.4/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

---

*Sopprimere le parole:* «e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF)».

#### 10.4

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis.* Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis.* Per ulteriori finanziamenti successivi all'anno 2001 degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici e delle opere connesse è altresì autorizzata, nei limiti di impegno quindicennale, la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie da parte dell'agenzia e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, da parte della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, nei limiti della quota che sarà ad ognuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi ed alla definizione del piano delle opere connesse. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

#### 10.5

CAMBURSANO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis* dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis.* Per ulteriori finanziamenti successivi all'anno 2001 degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici e delle opere connesse è altresì autorizzata, nei limiti di impegno quindicennale, la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie da parte dell'Agenzia e dell'Ente nazionale per

le strade (ANAS) e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, da parte della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi ed alla definizione del piano delle opere connesse. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze."».

---

#### 10.6/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

*Dopo le parole: «dei quadri economici» aggiungere le seguenti; «includendo anche le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta».*

---

#### 10.6

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Dopo l'aggiudicazione degli interventi necessari per i giochi olimpici e delle opere connesse finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali si procederà alla rideterminazione dei quadri economici accantonando un massimo del 12% dell'importo lavori per imprevisti, contenzioso e varianti. Le economie eventualmente risultanti della quota proporzionale del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, d'intesa con il Comitato di Regia sono destinate dal comitato organizzatore dei giochi olimpici per eventuali maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di altre opere previste dal piano degli interventi, per la realizzazione di opere di valorizzazione ambientale, opere connesse incluse nella programmazione e opere di completamento e miglioramento funzionale o alla costituzione di fondi da destinare alla sostenibilità post evento degli impianti sportivi realizzati"».*

---





